



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato BARTOLI Marco (id FSI 169473)

Con segnalazione del 19 novembre 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del “II Torneo Città di Terni” SALTALIPPI Paolo (A.C.N.) che: *“il giocatore BARTOLI Marco non si presenta in sala gioco per la disputa del quarto turno del “2 Torneo Città di Terni”, in programma Domenica 20/11/2016 dalle ore 9,30. Inoltre non comunica né allo staff arbitrale né all’organizzatore sul proseguimento o meno del torneo. Come da R.T.F. il giocatore è considerato assente ingiustificato ed è quindi escluso dal successivo (e conclusivo) turno quinto”.*

In data 9 febbraio perveniva una nota da parte del tesserato nella quale veniva riferito che: *“in merito alla mia assenza senza preavviso nell'ultima giornata dell'open Città di Terni , volevo informarVi che è stata dovuta a motivi di urgenza causati dal mio lavoro.Svolgo la professione di medico.Mi scuso e Vi porgo distinti saluti”.*

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza”.*

Il successivo articolo 7.5.3 dispone che: *“il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente”.*

Nel caso di specie, la causa di forza maggiore che ha impedito al tesserato di dare comunicazione dell'impossibilità di proseguire la gara rende la condotta del giocatore non censurabile.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 10/2/2017

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano**